

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4024

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1999

—————

Introduzione del requisito della residenza per le elezioni
nelle Amministrazioni comunali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni è stato completamente riformato il sistema di elezione per le amministrazioni comunali. Con la legge 25 marzo 1993, n. 81, si è introdotta l'elezione diretta del sindaco. La legge, più volte integrata e modificata, anche dalla recentissima legge 30 aprile 1999, n. 120, non ha però introdotto una modifica che a noi pare sostanziale: il requisito della residenza per i candidati al consiglio comunale. Non intendiamo che tutti i candidati alla carica di consigliere comunale debbano essere residenti nel comune in cui si candidano. Siamo però convinti che la grande maggioranza dei candidati, per essere eletti come consiglieri comunali, debbano essere registrati all'anagrafe del comune in cui si presentano. Tale obbligo, peraltro, esiste già per i sottoscrittori di una lista di candidati, che devono essere residenti nel comune. A prova della residenza nel comune dei sottoscrittori la lista, vi è l'obbligo di allegare per ciascun sottoscrittore il certificato elettorale. Il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, invece, per quanto riguarda i candidati prevede solo che debbano essere residenti in un qualsiasi comune della Repubblica.

Ci si è trovati così ad assistere a sottoscrittori che non sapevano nemmeno chi fossero i candidati o ad elettori che tentavano impropri e improvvidi «parentamenti» e creavano gradi di parentela di candidati provenienti «da fuori» con residenti del luogo. Altri usano candidati che hanno no-

mi simili a politici o personaggi più noti al solo scopo di attirare, con l'inganno, il voto dell'elettore più ingenuo. Tutto ciò avviene perchè i partiti, che segnano sempre più il passo dalla società civile, intendono essere presenti ad ogni costo a tutte le tornate elettorali. È chiaro che il cittadino più avveduto non si fa trarre in inganno da simili operazioni. Ma il solo fatto che la legge lo consenta contribuisce a creare un ulteriore distacco tra cittadini e politica.

Segnale evidente è la continua crescita del «partito dell'astensionismo», che non conosce distinzioni di anagrafe. L'amministrazione comunale è quanto di più vicino il cittadino possa avere, dove ognuno porta i propri ideali e le proprie speranze di cambiamento. Non possiamo consentire che, con tranelli o imbrogli nelle candidature consentite dalla legge elettorale, il cittadino sia costretto a trarre della politica una immagine negativa. È vero però che ci si può trovare di fronte a casi in cui cittadini non residenti possono essere conosciuti perchè svolgono la propria attività lavorativa o hanno i propri interessi in un determinato comune. Non ci sembra giusto quindi introdurre un obbligo *tout court*, ma una percentuale (tre quarti ovvero 75 per cento) di candidati del luogo. Ecco perchè con il presente disegno di legge proponiamo di inserire una norma che preveda che almeno i tre quarti dei candidati al consiglio comunale debbano essere residenti nel comune in cui si candidano.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere composta per almeno i tre quarti da residenti nel comune.

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ogni candidato si deve, altresì, presentare il certificato di residenza»;

b) all'articolo 30, primo comma, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«*c-bis)* verifica che in ciascuna lista almeno i tre quarti dei candidati siano residenti nel comune;»;

c) all'articolo 32, settimo comma, al numero 3), dopo le parole: «di qualsiasi Comune della Repubblica» sono inserite le seguenti: «nonchè il certificato di residenza»;

d) all'articolo 33, primo comma, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* verifica che in ciascuna lista almeno i tre quarti dei candidati siano residenti nel comune;».

